

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 4 Sorgenti in Comune di Rorà ad uso potabile, chiesta dalla Società Smat S.p.A. (pratica n. 023160 - codice utenza TO13696) Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 5886 del 18.9.2023; Sorgenti Codici Univoci (L.R. 22/99) TO-S-00699, TO-S-00700, TO-S-00701 e TO-S-01585.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

1) di prendere atto della domanda in data 13.6.2023 della Società Smat S.p.A., di rinuncia al prelievo d'acqua a scopo potabile effettuato tramite la sorgente codice univoco TO-S-00702 oggetto della autorizzazione provvisoria citata in premessa e senza che ciò comporti variazione del volume derivato temporaneamente assentito;

2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società Smat S.p.A., C.F./P.Iva. 07937540016, con sede legale in Torino – Corso XI Febbraio n. 14, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea per una portata massima complessiva non superiore a 2,3 l/s e media pari a 1,9 l/s, cui corrisponde il volume medio annuo derivabile di 60.100 mc/anno, ad uso approvvigionamento idrico tramite acquedotto (uso Potabile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.): il prelievo avviene dalle sorgenti codici TO-S-00699, TO-S-00700, TO-S-00701 e TO-S-01585 in Comune di Rorà, come identificate in premessa (nr. **023160** - codice utenza **TO13696**);

3) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

4) il concessionario, per effetto della rinuncia alla derivazione d'acqua dalla sorgente "Brussé" codice TO-S-00702, dovrà provvedere entro 6 mesi a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, alla rimozione degli eventuali dispositivi utilizzati per la medesima e ad eseguire, a sua cura e spese, i lavori di ripristino dello stato dei luoghi, come disposto dall'Allegato E al D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R;

5) ai sensi del D.P.G.R. 27.12.2021 n. 14//R, trattandosi di sorgenti esistenti con portata massima inferiore o uguale a 5 l/s, il concessionario è tenuto ad attuare la derivazione applicando un rilascio pari al 10 per cento della portata istantanea, senza indennizzo alcuno. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore a tale valore.

Ai sensi della D.G.R. 22/12/2021 n. 27-4395 eventuale deroga temporanea agli obblighi di rilascio potrà essere disposta dall'Autorità concedente, previa apposita richiesta del concessionario, in occasione di circostanze eccezionali ed imprevedibili qualora, sulla base del livello di severità idrica definito nell'ambito delle attività svolte dall'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del Fiume Po, la Regione Piemonte attesti la sussistenza delle precondizioni per il rilascio della deroga di cui all'art. 7 comma 1 della Direttiva Deflusso Ecologico di cui alla Deliberazione n. 4/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, nonché in

funzione delle eventuali evoluzioni del Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po e delle conseguenti nuove disposizioni regolamentari.

In sede di rinnovo, poiché il prelievo avviene in misura di una portata massima inferiore o uguale a 5 litri/s, troverà applicazione la deroga di cui all'art. 6 del D.P.G.R. 27/12/2021 n. 14/R, e pertanto la derivazione potrà continuare ad essere attuata applicando un rilascio pari al 10 per cento della portata istantanea;

6) di accordare la concessione per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

7) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati, qualora non corrisposti, per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;

9) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(...omissis)